

**AS692 – PROVINCIA DI MILANO/SERVIZI DI SUPPORTO ALLA MANUTENZIONE  
DEGLI IMPIANTI TERMICI**

Roma, 31 marzo 2010

Provincia di Milano

Oggetto: richiesta di parere ex art. 23-bis, comma 4 del d.l. n. 112/2008, pervenuta in data 9 febbraio 2010 relativa all'affidamento alla società Rete di Sportelli per l'energia e l'ambiente dei servizi di supporto all'attività di controllo della funzionalità degli impianti termici.

Con riferimento alla richiesta in oggetto, l'Autorità, nella sua adunanza del 24 marzo 2010, ha ritenuto che, i servizi di supporto all'attività di controllo della funzionalità degli impianti termici non siano riconducibili alla categoria dei servizi pubblici locali di rilevanza economica di cui all'articolo 23-bis del d.l. n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008, e non vi sia, pertanto, luogo a provvedere.

Infatti, la natura dei servizi in questione è caratterizzata dalla mera strumentalità rispetto ai bisogni dell'amministrazione locale, trattandosi di servizi non diretti a soddisfare in via immediata esigenze della collettività

Il presente parere sarà pubblicato sul bollettino di cui all'art. 26 della legge n. 287/90. Eventuali esigenze di riservatezza dovranno essere manifestate all'Autorità entro trenta giorni dal ricevimento del presente, precisandone i motivi.

IL SEGRETARIO GENERALE

*Luigi Fiorentino*

---

**AS694 - GARE A EVIDENZA PUBBLICA AVENTI AD OGGETTO FORME DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE**

Roma, 22 aprile 2010

Comune di Pula  
Comune di Isernia  
Associazione Nazionale Comuni Italiani

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito Autorità), nell'esercizio del potere di segnalazione di cui all'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ritiene opportuno svolgere le seguenti osservazioni sulle modalità di affidamento da parte dei comuni del servizio di previdenza integrativa a favore dei propri dipendenti e, in particolare, del personale della polizia municipale, ai sensi dell'art. 208 del Decreto Legislativo n. 285/92, Codice della Strada. La prassi in materia appare, infatti, piuttosto variegata sia in ordine alla scelta dei comuni di ricorrere a procedure selettive tra più operatori, in luogo dell'affidamento diretto, sia nella formulazione specifica degli eventuali bandi e degli altri atti di gara.

Al riguardo, si rileva che le gare ad evidenza pubblica, o altre modalità di selezione che comunque consentano la partecipazione di più operatori, sono lo strumento più appropriato per favorire il più ampio confronto competitivo nell'offerta dei servizi di previdenza complementare. Proprio l'ampia diffusione di procedure basate sulla partecipazione di una pluralità di imprese e sul confronto tra le offerte potrebbe incentivare la concorrenza tra gli operatori, con benefici in termini di maggiore scelta tra i prodotti offerti e riduzioni di prezzo degli stessi. Appare pertanto opportuno che vi sia un più ampio ricorso a procedure che consentano il confronto competitivo, siano esse gare ad evidenza pubblica specificatamente disciplinate dal Decreto Legislativo n. 163/06, Codice dei contratti pubblici, siano esse procedure selettive di altra natura che meglio si possono adattare alle realtà territoriali di minori dimensioni.

Inoltre, i bandi, il capitolato speciale e, in genere, tutti gli atti delle procedure di selezione, in coerenza con quanto segnalato dall'Autorità in molti settori economici, dovrebbero essere formulati in modo da richiedere soltanto i requisiti e le condizioni di partecipazione strettamente necessari in ragione della tipologia del servizio oggetto di gara e delle specifiche esigenze dell'ente locale interessato. Ciò al fine di favorire la massima partecipazione da parte delle imprese e, quindi, il più ampio confronto competitivo anche tra le diverse forme di previdenza complementare. Infatti, l'imposizione di requisiti economici, tecnici o di altra natura, laddove non necessaria, scoraggia la partecipazione alle gare e ha, quindi, effetti negativi in termini concorrenziali. Ciò vale ad esempio con riferimento agli oneri economici di partecipazione, ai requisiti comprovanti la pregressa esperienza, alla tipologia di prodotti offerti. In questa prospettiva, anche nell'ambito di queste procedure, sarebbe auspicabile un ampio confronto competitivo tra le diverse forme di previdenza complementare e, quindi, anche tra le imprese offerenti, quali imprese di assicurazioni e le società di gestione del risparmio.

---

Il presente parere sarà pubblicato sul bollettino di cui all'art. 26 della legge n. 287/90. Eventuali esigenze di riservatezza dovranno essere manifestate all'Autorità entro trenta giorni dal ricevimento del presente, precisandone i motivi.

IL PRESIDENTE  
*Antonio Catricalà*

---

**AS695 - CITTA' DI BARI/SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE**

Roma, 6 aprile 2010

Comune di Bari

**Oggetto:** richiesta di parere in materia di concessioni del servizio di distribuzione del gas naturale.

In relazione alla richiesta di parere pervenuta in data 22 febbraio 2010 e relativa alla compatibilità, alla luce della normativa vigente, della disciplina speciale in materia di metanizzazione del Mezzogiorno che consente di prorogare la concessione del servizio di distribuzione del gas fino al 2012, nonché alla possibilità che su tale proroga possa eventualmente incidere la futura disciplina degli ambiti territoriali, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 24 marzo 2010, ha espresso le seguenti considerazioni ai sensi dell'art. 22 della legge n. 287/1990.

Giova premettere che esula dai compiti di questa istituzione fornire un'interpretazione autentica delle norme vigenti o entrare nel merito di casi specifici sui quali è chiamata ad esprimersi la giurisprudenza amministrativa.

Pertanto, impregiudicata ogni valutazione circa i presupposti di legittimità a fondamento della concessione della proroga, di stretta competenza del giudice amministrativo, l'Autorità osserva che l'art. art. 23, comma 4 del decreto legge n. 273/2005, convertito in legge n. 51/2006, prevede che le concessioni e gli affidamenti per la realizzazione delle reti e la gestione della distribuzione delle aree che hanno ricevuto finanziamenti statali per la metanizzazione (leggi n. 784/1980 e n. 266/1997) siano sottoposti ad una disciplina speciale nel contesto della disciplina generale del periodo transitorio prevista per l'attività di distribuzione del gas naturale (art. 15 del d.lgs n. 164/2000 e successive modificazioni).

Tale normativa speciale, che consente che gli impianti siano gestiti per almeno dodici anni dagli stessi soggetti che li hanno realizzati, in ragione della specifica esigenza di tener conto del tempo necessario per la costruzione delle reti, ha un carattere del tutto eccezionale e, in quanto tale, laddove sussistano i presupposti legittimi di applicazione della stessa, non confligge con la disciplina generale prevista dall'art. 15 del Decreto legislativo n. 164 del 2000 e successive modificazioni e integrazioni, né tanto meno con gli orientamenti espressi dall'Autorità relativamente a tale disciplina generale.

Per quanto concerne poi la possibilità di conciliare un'eventuale proroga della concessione fino al 2012 con la definizione dei nuovi ambiti di gara, allo stato, non è possibile fornire alcuna chiara indicazione al riguardo, atteso che la normativa *de qua* è in continua evoluzione e non è possibile sapere né quando il decreto ministeriale di definizione degli ambiti verrà emanato né come il

Ministero per lo sviluppo economico coniugherà le diverse scadenze degli affidamenti con la gara d'ambito.

Il presente parere sarà pubblicato sul Bollettino di cui all'art. 26 della legge n. 287/90. Eventuali esigenze di riservatezza dovranno essere manifestate all'Autorità entro trenta giorni dal ricevimento del presente parere, precisandone i motivi.

IL SEGRETARIO GENERALE

*Luigi Fiorentino*

---